

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	525
Data della delibera	27-04-2023
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	Preso atto esito avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale di Valdinevole ed approvazione schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture individuate

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
374.850	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2023
500.100	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2024
500.100	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2025
125.250	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	27	Verbale Manifestazione di Interesse del 28/02/2023
2	11	Schema convenzione per l'esecuzione di prelievi ematici ambulatoriali/ consegna campioni Biologici tra l'Azienda USL Toscana Centro e le Strutture individuate
3	11	Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vistata Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;
- la L.R. n.51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n.90/R e s.m.i. “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n.79. Revoca DPGR n.85/R dell’11 agosto 2020”;
- la Legge 5 agosto 2022, n.118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” art. 15 “ Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati”;

Ricordato che con deliberazione n. 46 del 18/01/2023 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e domiciliare e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Valdinievole*” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e di prelievo venoso domiciliare – ambito territoriale Valdinievole;

Verificato che il tetto complessivo indicato nella delibera n. 46 del 18/01/2023 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e domiciliare e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Valdinievole*”, per mero errore materiale è stato indicato in € 570.625,00, mentre deve intendersi pari ad Euro 570.650,00 corrispondente alla somma degli importi delle singole suddivisioni riportate fra gli ambiti comunali della Zona di riferimento;

Considerato che il tetto finanziario complessivo annuo massimo di € 570.650,00, è così composto:

- a) prelievo venoso ambulatoriale - stima complessiva di circa n. 90.800 prestazioni l’anno con stima costo max annuo complessivo di € 454.000,00;
 - b) consegna campioni biologici - stima complessiva di circa n. 12.250 prestazioni l’anno con stima costo max annuo complessivo di € 18.400,00;
 - c) prelievi domiciliari - stima complessiva di circa n. 13.100 prestazioni l’anno con stima costo max annuo complessivo di € 98.250,00;
- che il sopra indicato tetto finanziario è stato ripartito, così come specificato nell’Avviso di manifestazione di interesse adottato con deliberazione n. 46 del 18.01.2023, sopra citata, fra i seguenti ambiti comunali della Zona Distretto Valdinievole:

- Ambito Comunale Montecatini Terme – stima di n. 6.500 prelievi venosi annui e n. 650 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 33.475,00 (€ 32.500+ € 975)/Prelievi domiciliari stima di n. 2.000 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 15.000,00;
- Ambito Comunale di Pieve a Nievole – stima di n. 9000 prelievi venosi annui e n. 1000 prestazioni di consegna campioni biologici annui per un costo complessivo max annuo di € 46.500,00 (€ 45.000 + € 1500)/ Prelievi domiciliari stima di n. 1.100 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 8.250,00;
- Ambito Comunale Massa e Cozzile – stima n. 4600 prelievi venosi annui e n. 700 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 24.050,00 (€ 23.000 + € 1050)/ Prelievi domiciliari stima di n. 750 l'anno per un costo complessivo max annuo di 5.625,00;
- Ambito Comunale Ponte Buggianese stima n. 9000 prelievi venosi annui e n. 1000 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 46.500,00 (€ 45.000 + € 1500)/Prelievi domiciliari stima di n. 1000 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 7.500,00;
- Ambito Comunale di Monsummano Terme – stima n. 6000 prelievi venosi annui e n. 700 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 31.050,00 (€ 30.000 + € 1050)/Prelievi domiciliari stima di n. 2000 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 15.000,00;
- Ambito Comunale Lamporecchio – stima n. 11.000 prelievi venosi annui e n. 2.500 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 58.750,00 (€ 55.000 + € 3.750)/Prelievi domiciliari stima di n. 1100 l'anno per un costo complessivo max annuo di 8.250,00;
- Ambito Comunale Larciano - stima n. 6500 prelievi venosi annui e n. 600 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 33.400,00 (€ 32.500 + € 900)/Prelievi domiciliari stima di n. 700 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 5.250,00;
- Ambito Comunale Pescia - stima n. 20.000 prelievi venosi annui e n. 3100 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 104.650,00 (€ 100.000 + € 4.650)/ Prelievi domiciliari stima di n. 2400 l'anno per un costo complessivo max annuo € di 18.000,00;
- Ambito Comunale Buggiano - stima n. 9.000 prelievi venosi annui e n. 1000 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 46.500,00 (€ 45.000 + € 1.500)/ Prelievi domiciliari stima di n. 1000 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 7.500,00;
- Ambito Comunale Uzzano - stima n. 5.000 prelievi venosi annui e n. 550 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 25.850,00 (€ 25.000 + € 825)/ Prelievi domiciliari stima di n. 600 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 4.500,00;
- Ambito Comunale Chiesina Uzzanese- stima n. 4.200 prelievi venosi annui e n. 450 consegne campioni biologici annui, pari ad un costo complessivo max annuo di € 21.675,00 (€ 21.000 + € 675)/Prelievi domiciliari stima di n. 450 l'anno per un costo complessivo max annuo di € 3.375,00;

Rilevato che al Punto 1. “*Oggetto e durata dell'accordo*” dell'Avviso di manifestazione di interesse già citato, è stato stabilito che, “*nel caso di ambiti per i quali non pervengano manifestazioni di interesse, o non assegnati a seguito di valutazione negativa, l'Azienda potrà decidere se attribuire il relativo budget con ripartizione di tipo proporzionale ai soggetti che sono stati individuati negli ambiti confinanti*” ;

Considerato che con nota del 02/03/2023 agli atti d'ufficio, è stato inviato alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati il verbale di valutazione della manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e di prelievi venosi domiciliari – ambito territoriale Valdinevole, Allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

- dal Verbale di valutazione della manifestazione di interesse, sopra citato, risulta che entro il termine di scadenza previsto sono pervenute le istanze di interesse dei sotto elencati soggetti:

- Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme ODV;
- Terme di Montecatini spa;
- Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in cui le seguenti Associazioni: A.P.A. Croce Verde Lamporecchio, P.A. Soccorso Pubblico di Larciano, P.A. Monsummanese, Confraternita di Misericordia di Pieve a Nievole, P.A. Chiesina Uzzanese, P.A. Avis Borgo a Buggiano, Fraternita Misericordia di Uzzano, Santa Lucia e Torricchio, Arciconfraternita di Misericordia di Pescia, P.A. di Pescia hanno dichiarato di volersi costituire, individuando come capofila l' A.P.A. Croce Verde Lamporecchio esprimendo la volontà di procedere alla formale costituzione dell'ATS *“:prima della firma della convenzione se assegnatari del servizio..”*

- le Strutture partecipanti ritenute idonee alla sottoscrizione della convenzione per l'esecuzione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici, indicate all'allegato B) del Verbale sono risultate:

- per l'Ambito comunale Montecatini Terme la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme ODV e la Struttura Terme di Montecatini spa;
- per tutti i restanti Ambiti Comunali la costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che avrà come capofila l' A.P.A. Croce Verde Lamporecchio nella quale confluiranno: A.P.A. Croce Verde Lamporecchio, P.A. Soccorso Pubblico di Larciano, P.A. Monsummanese, Confraternita di Misericordia di Pieve a Nievole, P.A. Chiesina Uzzanese, P.A. Avis Borgo a Buggiano, Fraternita Misericordia di Uzzano, Santa Lucia e Torricchio, Arciconfraternita di Misericordia di Pescia, P.A. di Pescia;

- per l'Ambito comunale Massa e Cozzile non sono pervenute istanze;

Preso altresì atto:

- che la Commissione ha stabilito nell'allegato C) del verbale del 28/02/2023, l'assegnazione, a ciascun soggetto risultato idoneo, della percentuale dei budget massimi annuali stabiliti per ciascun Ambito comunale della Zona Distretto Valdinievole;

- che la Commissione ha stabilito di procedere, secondo quanto previsto dal Paragrafo 1) dell'Avviso più volte citato, alla ripartizione proporzionale del budget di € 24.050,00 riferito alle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici, non assegnato nella percentuale del 25% ai soggetti, ritenuti idonei per gli ambiti comunali confinanti e cioè l'Ambito comunale Montecatini Terme (Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme ODV e Terme di Montecatini spa), Pescia (che confluirà nella A.T.S.) e Buggiano (che confluirà nella A.T.S.);

- che la redistribuzione del budget dell'Ambito comunale di Massa e Cozzile, non assegnato, sarà formalizzata a seguito della ricevuta disponibilità ad effettuare il servizio nel Comune di Montecatini Terme da parte della Struttura Terme di Montecatini spa e della Struttura Società Soccorso Pubblico di Montecatini, nel Comune di Pescia e nel Comune di Buggiano da parte della costituenda Associazione Temporanea di Scopo che vedrà come capofila l'A.P.A. Croce Verde Lamporecchio;

- che la Commissione ha stabilito altresì, per l'Ambito comunale di Ponte Buggianese, non assegnato, di non procedere, secondo quanto stabilito dal Paragrafo 1) dell'Avviso, in quanto nello stesso Ambito comunale era prevista l'inaugurazione di una nuova Casa della Salute, dotata di punto prelievi;

Verificato che:

- la Struttura Terme di Montecatini spa è in possesso dell'accreditamento come da Decreto Dirigenziale nr 19981 del 09/12/2020;

- tutte le Associazioni che hanno espresso la volontà di costituirsi nell' Associazione Temporanea di Scopo, sopra descritta, risultano accreditate come da Decreti regionali agli atti d'ufficio;

- la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme ODV non è in possesso dell'accreditamento regionale e pertanto potrà procedere alla sottoscrizione della convenzione solo una volta ottenuto l'atto dal competente settore regionale;

Ritenuto:

- di procedere, in base all'art.8 bis del D. Lgs. 502/92, alla stipula delle singole convenzioni per l'acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e di prelievo venoso domiciliare – ambito territoriale Valdinievole della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione degli accordi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, con:

a) i soggetti di cui agli Allegati A) e B) del Verbale del 28/02/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, come stabilito dall'Avviso di Manifestazione di interesse adottato con deliberazione n. 46 del 18/01/2023, siano in possesso dell'accreditamento regionale;

b) l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) sopra decritta, una volta acquisita agli atti la documentazione relativa alla formale costituzione della stessa;

Considerato che il costo per l'acquisizione delle prestazioni sopra descritte, quantificato con deliberazione n. 46 del 18/01/2023, graverà sul Bilancio delle relative annualità sul conto economico 3B020315 “ass.za spec. ambulatoriale da privati” per una spesa massima complessiva annua come di seguito specificato:

- anno 2023 - complessivi max € 374.850,00
- anno 2024 – complessivi max € 500.100,00
- anno 2025 – complessivi max € 500.100,00
- anno 2026 – complessivi max € 125.250,00

e sarà così distribuito:

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (prest. prelievo venoso/consegna campioni biologici/domiciliari)	349.743,75 €	466.625,00 €	466.625,00 €	116.881,25 €
SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI (prest. prelievo	12.553,13 €	16.737,50 €	16.737,50 €	4.184,38 €

venoso/consegna campioni biologici)				
TERME DI MONTECATINI (prest. prelievo venoso/consegna campioni biologici)	12.553,13 €	16.737,50 €	16.737,50 €	4.184,38 €
TOTALE	374.850,00 €	500.100,00 €	500.100,00 €	125.250,00 €

- che la redistribuzione del budget non assegnato dell'Ambito comunale di Massa e Cozzile, pari ad € 24.050,00 annui sarà formalizzata a seguito della ricevuta disponibilità ad effettuare il servizio nel Comune di Montecatini Terme da parte della Struttura Terme di Montecatini spa e della Struttura Società Soccorso Pubblico di Montecatini, nel Comune di Pescia e nel Comune di Buggiano da parte della costituenda Associazione Temporanea di Scopo che vedrà come capofila l'A.P.A. Croce Verde Lamporecchio;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici, Allegato 2) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i soggetti di cui all'Allegato B) del Verbale del 28/02/2023 (Allegato 1 del presente atto) della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

Considerato che le tariffe applicate, come indicato nella delibera aziendale n. 549/2021, sono le seguenti:

- prelievo venoso € 5,00 come da Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla Delibera GRT n. 823/2020, s.m.i., salvo eventuali modifiche regionali;
- consegna del solo campione biologico € 1,50;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto al fine di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con i Soggetti individuati per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio della Zona Distretto di riferimento, facendo salvi i rapporti intercorsi nelle more della formalizzazione degli atti;

Considerato infine che con l'adozione del presente atto e la successiva formalizzazione delle nuove convenzioni decadranno gli accordi attualmente in proroga e vigenti nella Zona Distretto di riferimento;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n. 179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale";

- al punto 5 del dispositivo è previsto "che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale";

Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici di cui all'Allegato 2) da stipulare con i soggetti di cui all'Allegato B) del Verbale del 28/02/2023 (Allegato 1 del presente atto), quale parte integrante e sostanziale, della durata di 36 mesi dalla data di

sottoscrizione con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e dei relativi “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”- Allegato 3) del presente atto, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, in servizio c/o la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;

Su proposta del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di dare atto** che il tetto complessivo indicato nella delibera n. 46 del 18/01/2023 *“Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e domiciliare e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Valdinievole”* per mero errore materiale è stato indicato in € 570.625,00, mentre deve intendersi pari ad Euro 570.650,00 corrispondente alla somma degli importi delle singole suddivisioni riportate fra gli ambiti comunali della Zona di riferimento;
- di prendere atto** dell’esito della Manifestazione di interesse di cui all’Avviso adottato con la deliberazione n. 46 del 18/01/2023 *“Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e domiciliare e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Valdinievole”* come da Verbale del 28/02/2023 trasmesso in data 02/03/2023 Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di ritenere** idonee alla sottoscrizione della convenzione per l’esecuzione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici, le seguenti Associazioni/Strutture così come indicato all’allegato B) del suddetto Verbale:
 - a) per l’Ambito comunale Montecatini Terme la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme ODV e la Struttura Terme di Montecatini spa;
 - b) per tutti i restanti Ambiti comunali la costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che avrà come capofila l’ A.P.A. Croce Verde Lamporecchio nella quale confluiranno: A.P.A. Croce Verde Lamporecchio, P.A. Soccorso Pubblico di Larciano, P.A. Monsummanese, Confraternita di Misericordia di Pieve a Nievole, P.A. Chiesina Uzzanese, P.A. Avis Borgo a Buggiano, Fraternita Misericordia di Uzzano, Santa Lucia e Torricchio, Arciconfraternita di Misericordia di Pescia, P.A. di Pescia;
- di prendere atto** che per l’Ambito comunale Massa e Cozzile non sono pervenute istanze;

5. **di procedere** all'assegnazione del seguente budget:

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (prest. prelievo venoso/consegna campioni biologici/domiciliari)	349.743,75 €	466.625,00 €	466.625,00 €	116.881,25 €
SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO DI MONTECATINI (prest. prelievo venoso/consegna campioni biologici)	12.553,13 €	16.737,50 €	16.737,50 €	4.184,38 €
TERME DI MONTECATINI (prest. prelievo venoso/consegna campioni biologici)	12.553,13 €	16.737,50 €	16.737,50 €	4.184,38 €
TOTALE	374.850,00 €	500.100,00 €	500.100,00 €	125.250,00 €

6. **di riservarsi** con successivo attolla redistribuzione del budget non assegnato dell'Ambito comunale di Massa e Cozzile, pari ad € 24.050,00 annui a seguito della ricevuta disponibilità ad effettuare il servizio nel Comune di Montecatini Terme da parte della Struttura Terme di Montecatini spa e della Struttura Società Soccorso Pubblico di Montecatini, nel Comune di Pescia e nel Comune di Buggiano da parte della costituenda Associazione Temporanea di Scopo che vedrà come capofila l'A.P.A. Croce Verde Lamporecchio, nella misura del 25% del tetto sopra indicato, come specificato nel Verbale di aggiudicazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo la seguente ripartizione:

- per l'Associazione Temporanea di Scopo ulteriori € 9.019,75 per l'anno 2023, € 12.025,00 per le annualità 2024-2025 e € 3,006,25 per i restanti mesi dell'anno 2026;
- per la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini e Terme di Montecatini spa ulteriori € 4.509,38 per l'anno 2023, € 6.012,50 per le annualità 2024-2025 e € 1.503,12 per i restanti mesi dell'anno 2026;

7. **di approvare** lo schema di convenzione per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici, Allegato 2) del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da stipulare con i soggetti di cui all'Allegato B) del Verbale del 28/02/2022 (Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale), facendo salvi i rapporti intercorsi nelle more della formalizzazione degli atti;

8. **di procedere** ad affidare l'esecuzione di prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici per l'ambito territoriale Valdinievole ai soggetti indicati nell'Allegato B) del Verbale del 28/02/2023, assegnando altresì, a ciascun soggetto risultato idoneo, la percentuale dei budget massimi annuali indicati per ciascun Ambito comunale della Zona Distretto Valdinievole dall'Allegato C) del Verbale del 28/02/2023, come stabilito dall'Avviso di Manifestazione di interesse adottato con la deliberazione n. 46 del 18/01/2023;

9. **di prendere atto** che con l'adozione del presente atto e la successiva formalizzazione delle nuove convenzioni, decadranno gli accordi attualmente in proroga e vigenti nella Zona Distretto di riferimento;

10. **di prevedere** che il costo per l'acquisizione delle prestazioni sopra descritte, graverà nelle rispettive annualità sul conto economico 3B020315 "ass.za spec. ambulatoriale da privati", come di seguito indicato :
- o anno 2023 - complessivi max € 374.850,00
 - o anno 2024 – complessivi max € 500.100,00
 - o anno 2025 – complessivi max € 500.100,00
 - o anno 2026 – complessivi max € 125.250,00
11. **di delegare** il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni di prelievo ematico e consegna campioni biologici di cui all'Allegato 2) da stipulare con i soggetti di cui all'Allegato B) del Verbale del 28/02/2023 (Allegato 1 del presente atto), della durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e dei relativi "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 3) del presente atto, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
12. **di individuare** i seguenti responsabili per l'Azienda della convenzione in argomento:
- il Responsabile di Zona o suo delegato per il territorio di competenza per la gestione ed organizzazione del servizio
 - il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
 - il Direttore SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi;
 - il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato per l'approvvigionamento del materiale;
 - il Direttore SOC Cup Call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE;
13. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, al Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, al Responsabile di Zona Distretto, al Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi, al Direttore SOC CUP Call center;
14. **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art.42 comma 2 della Legge R.T. n.40/2005 e ss.mm.ii;
15. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in parte narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

16. di **pubblicare** sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ALLEGATO 2)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E

.....
..... **PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI
CAMPIONI BIOLOGICI PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL**

.....

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento, nonché alla stipulazione delle convenzioni;
- che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;
- che la struttura "....." è in possesso di: Autorizzazionerilasciata dal Comune di e Decreto Dirigenziale di accreditamento n.....
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- visto il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020*";
- vista la deliberazione G.R.T. n. 823 del 26/09/2020 e smi "*Oggetto: Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR - Modifiche tariffe prelievi*"

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy.

Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 46 del 18/01/2023 “*Approvazione avviso di manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e domiciliare e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale della Valdinievole*” con la quale è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e di prelievo venoso domiciliare– ambito territoriale Valdinievole

- la deliberazione del Direttore Generale n. -----del -----, nella quale, a seguito dei verbali della commissione di valutazione del 28/02/2023- -, sono indicati gli esiti per gli avvisi di cui alle suddette delibere, individuando la ----- per la sottoscrizione della convenzione per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici nel comune di Firenze:

- per l’Ambito Comunale di ----- max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dall’avviso per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dall’avviso per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso domiciliare;
- per l’Ambito Comunale di ----- max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dall’avviso per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso ambulatoriale e consegna campioni biologici e max euro ----- annuo, pari al -----% del budget previsto dall’avviso per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso domiciliare;

per un budget complessivo di €

TRA

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. --/--/2023;

E

“.....”, di seguito denominato “Struttura”, partita IVA C.F. con sede legale in via, nella persona del proprio rappresentante legale e domiciliato per la carica presso la struttura stessa, di seguito anche come “Responsabile”, congiuntamente anche come le “Parti”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione, da parte della Struttura di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso i seguenti punto prelievo decentrati:

- presidio ambulatoriale di via per l'Ambito Comunale di

Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo stimato in n. prestazioni di cui circa n..... prelievi venosi, cod. 91.49.2 da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11, nei giorni dali aldalle ore alle ore

La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato di n. da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 nei giorni dal al dalle ore.....alle ore

- presidio ambulatoriale di via - per l'Ambito Comunale di

Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo stimato in n. prestazioni di cui circa n..... prelievi venosi, cod. 91.49.2 da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11, nei giorni dali aldalle ore alle ore

La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo complessivo stimato di n. da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 nei giorni dal al dalle ore.....alle ore

La Struttura dovrà provvedere alla consegna dei referti.

Il tetto economico complessivo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici è fissato in complessivi € annui.

I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale.

Gli accessi diretti per urgenza devono comunque sempre essere all'interno del budget assegnato.

Art. 3 – Modalità di accesso

Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale "*Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione tramite ricetta dematerializzate o compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttore garantisce di effettuare i prelievi con accesso a prenotazione, tramite il sistema di

prenotazioni online regionale ZEROCODE per almeno l'80% delle prestazioni, garantendo le urgenze ed anche la possibilità di accesso diretto.

Al momento dell'accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto.

L'accettazione avviene utilizzando l'applicativo di accettazione ONTI, od altro software individuato dall'Azienda.

Il pagamento del ticket da parte degli utenti deve essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>,
- APP SmartSST;
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA;

L'Azienda a breve doterà la sede del Punto Prelievi di POS collegato con il sistema PAGOPA da banco per l'effettuazione dei pagamenti riferiti al ticket per le prestazioni oggetto del presente atto.

Tale modalità dovrà essere utilizzata in via prioritaria rispetto alle altre modalità sopra indicate.

Il pagamento del ticket deve avvenire esclusivamente prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico. La verifica del pagamento del ticket deve essere svolta dall'Associazione/Istituto ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare alla Struttura stessa.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria, al massimo fino al 20% del totale delle prestazioni, e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “ *Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;*
- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante

l'applicativo di accettazione ONIT, od altro software che in futuro venga individuato dall'Azienda.;

- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;
- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia;
- la consegna delle ricette rosse mediche alla SOC Servizi al Cittadino ambito Prato Pistoia che ne curerà l'archiviazione. In base alla vigente normativa per le ricette dematerializzate l'obbligo di conservazione si ritiene assolto dal SAC (Sistema Accoglienza Centrale /SistemaTS) e dal SAR (Sistema Accoglienza Regionale);
- la fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- a garantire l'utilizzo del sistema CUP accettore;
- a stipulare prima della sottoscrizione della convenzione con massimale massimo di €500.000,00, una polizza assicurativa, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione della convenzione), così come previsto all'art.10 della Legge 8 marzo 2017, n.24 “ *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”;

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

La Struttura si impegna altresì a coordinarsi con gli eventuali altri soggetti aggiudicatari dell'ambito territoriale di riferimento, in modo da garantire che il servizio sia coperto per n. 52 settimane l'anno.

L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione e a garantire eventuali

interventi tecnici in caso di malfunzionamento;

- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell’Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell’attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.

Qualora, previa verifica trimestrale, l’Azienda rilevi un sottoutilizzo da parte di alcune Strutture del budget assegnato, valuterà di ripartire parte di questo per l’annualità di riferimento, ai soggetti/punti prelievo del medesimo ambito territoriale che rilevino una maggiore attività e/o in base alle liste di attesa.

La Struttura dovrà richiedere all’Azienda l’approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente alla SOC Outsourcing appropriatezza, o altra Struttura aziendale competente aziendale di riferimento tramite le modalità che saranno comunicate

Art.5 – Personale e codice di comportamento

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n.16 del 11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

Art.6 – Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell’art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall’art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Struttura ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale

stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", Allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato 3 al contratto tra Azienda e "....." di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende l'accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l'acquisizione e la consegna del referto.

Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.

Tale rimborso comprende la prenotazione, l'accettazione, il prelievo, l'eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto

Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Direttore di Zona o suo delegato.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019,

all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

1. dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI - il codice univoco BGAYDC;
2. dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:
convenzionisoggettiprivati.uslcentro@postacert.toscana.it e
gestioneconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

L'Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l'Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale minimo di € 500.000,00, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 10 – Verifiche

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

L'accordo contrattuale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

È consentita all' Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova manifestazione di interesse, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

La convenzione è peraltro rinnovabile per ulteriore anno, d'accordo tra le parti, su richiesta scritta inoltrata dall'Azienda entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda UsI Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario

- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della Zona Distretto o suo delegato per quanto attiene la gestione, l'organizzazione del servizio e la programmazione delle attività
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l'approvvigionamento del materiale
- il Direttore SOC Cup Call Center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione/prenotazione dati ZEROCODE
- il Direttore SOC Servizi amministrative, alla Prevenzione o suo delegato per gli aspetti riferiti al recupero ticket non riscossi
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della Struttura

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 14 – Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n -- pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze..

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale "Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02" consegnata alla Struttura all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Data dell'ultima firma elettronica apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro	per
Il Direttore	"....."
SOC Accordi contrattuali e convenzioni	Il Rappresentante Legale
con soggetti privati
Dr Giorgio Nencioni	